

CONVEGNO

Istituto Superiore di Sanità

*Una giornata all'Istituto Superiore di Sanità dedicata ai giovani.
Istituzioni a confronto per la prevenzione delle Infezioni a Trasmissione Sessuale*

***Accesso al test per i minori: limiti legali e prospettive di
ampliamento***

Matteo Schwarz
Roma, 27 novembre 2019

Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione
Dipartimento Malattie Infettive
Istituto Superiore di Sanità

STATO ATTUALE

- Secondo l'ordinamento italiano, i minori di 18 anni non possono accedere al test diagnostico per l'infezione da HIV senza il consenso del genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale.
- Il problema ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, poiché sempre più frequenti sono i casi in cui il sanitario, sulla base delle informazioni raccolte nel colloquio preliminare col minore, riscontra la sussistenza di un concreto rischio di infezione e al contempo verifica l'impossibilità in concreto di convincere lo stesso a coinvolgere il/i soggetti esercenti la potestà genitoriale.
- In tali ipotesi, l'operatore sanitario può decidere di consultare l'ufficio del giudice tutelare onde ottenere una autorizzazione all'esecuzione del test diagnostico. In detti casi, è poi necessario approntare idonei strumenti per comunicarne gli esiti al minore stesso e assisterlo, nell'ipotesi di riscontrata sieropositività, nella comunicazione degli esiti al/ai genitori.

Problema del bilanciamento tra diritti confliggenti

- diritto del minore a vedere tutelata la propria salute e la riservatezza dei propri dati sanitari;
- diritto-dovere del genitore/soggetto esercente la capacità genitoriale di essere informato di ogni trattamento sanitario e di prestarvi il proprio consenso.

Come operare un bilanciamento tra questi due diritti?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Leggi dello stato (vincolanti)

- **Art. 32 Costituzione:** *«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»*
- **Art. 2 Codice Civile:** *«La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa...»*
- **Art. 609 quater Codice Penale:** sanzioni penali per atti sessuali compiuti con minore di anni 14 (sempre) e anni 16 (se il colpevole è l'ascendente, il genitore, il convivente del genitore, il tutore o altro soggetto preposto alla cura)

Altri atti normativi non vincolanti

- Art. 24 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
- Dichiarazione ENOC (rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza) del 21 settembre 2017
- **Parere dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza del febbraio 2019**

PRECEDENTI DI DEROGA ALL'Art. 2 C.C.

- **L'art. 120 del D.P.R. n. 309/1990** (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»: attribuisce al minorenne la facoltà di richiedere autonomamente al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo;
- **L'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194** (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza - IVG): prevede che il giudice tutelare, su richiesta di un consultorio pubblico, una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione o un medico di base, sentita la minorenne gestante e tenuto conto della sua volontà, possa autorizzarla a decidere sull'IVG nei primi novanta giorni di gravidanza, in caso di rifiuto del consenso del genitore o dei tutori, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione. La stessa legge, all'art. 2, comma 3, consente la somministrazione su prescrizione medica anche alle minorenni, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi di contraccezione.

PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA (2019)

Ha espresso parere favorevole sulla possibilità di valutare l'introduzione di norme che consentano in Italia l'accesso ai test dell'HIV e per le altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST) da parte dei minorenni anche senza il preventivo consenso dei genitori nel rispetto di tre condizioni:

- i test devono essere effettuati in un **contesto protetto e dedicato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale**
- **in caso di esito positivo** del test i genitori o il tutore saranno coinvolti al fine di garantire alla persona di minore età un adeguato **supporto** affettivo nella gestione della notizia e della terapia (non necessario in caso di esito negativo del test)
- è al contempo necessario **promuovere una cultura della prevenzione** e l'educazione all'affettività e alle emozioni

Grazie per l'attenzione



Avv. Matteo Schwarz

Consulente in materia legale

Unità Operativa "Ricerca psico-socio-comportamentale,

Comunicazione, Formazione"

Dipartimento Malattie Infettive

Tel. +39 0649902029

Fax +39 0649902695

E- mail matteo.schwarz@iss.it

www.uniticontrolaids.it

Istituto Superiore di Sanità
V.le Regina Elena, 299 - 00161 Roma